

Deliberazione della Giunta Regionale 6 ottobre 2014, n. 38-404

Attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 17 del ccnl modificato dall'art.15 del ccnl del 22.2.2006 - provvedimenti.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

L'art. 17 del CCNL del 23.12.1999 modificato dall'art.15 del CCNL del 22.2.2006 del personale dell'area dirigenziale ha disciplinato l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che l'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte . A tal fine gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa dei relativi bilanci fino ad un massimo di 24 mensilità. La risoluzione può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti.

La Regione Piemonte ha applicato questo istituto contrattuale con disciplina unitaria per il personale dirigente dei ruoli della Giunta e del Consiglio dal 2003. L'accordo è stato reiterato nel 2008 con scadenza prevista nel 2015.

Il contratto decentrato stipulato il 28 giugno 2012, ad integrazione del contratto decentrato del 27 luglio 2011, ha destinato al finanziamento dell'indennità supplementare le risorse non spese per la retribuzione di posizione a causa di cessazione di dirigenti nell'anno 2011 e seguenti e l'eccedenza di risorse che sarebbero state destinate alla retribuzione di risultato oltre l'entità già destinata alle singole posizioni nell'entità 2010. Erano escluse da tali risorse le riduzioni d'obbligo operate ai sensi dell'art.9 commi 2 e 2bis del d.l. n.78/2010 conv. in l.122/2010. Le stesse sono effettuate con le modalità stabilite dal Documento di linee interpretative approvato dalla Conferenza delle regioni il 10/2/2011 e aggiornato il 13/10/2011.

A seguito delle modifiche alla normativa pensionistica la disciplina è stata rivista e con accordo del 21.11.2013 recepito con d.g.r. n. 26 – 6805 del 2 .12.2013 sono stati ridefiniti criteri e limiti, di applicazione della risoluzione consensuale, compresa la previsione di un bando da emanare nel 2013 per la proposta di risoluzione nel 2014, di un ulteriore avviso nel 2015 ed un'eventuale finestra per risoluzioni 2016.

Al bando emanato il 5.12.2013 hanno aderito numerosi dirigenti per cessazioni già avvenute e altre proposte fino al 1.1.2015.

Ad oggi l'istituto contrattuale della risoluzione unilaterale non risulta disapplicato da normative sopravvenute .

Il recente d.l. n.90/2014 conv. in l.114/2014 ha innovato la disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro già regolata dall'art.72,comma 11 del dl. 112/2008 conv. in l. 133/2008 estendendo il termine temporale di applicazione dell'istituto oltre il 2014 ed introducendo l'obbligo di un esplicito apparato motivazionale per ciascuna risoluzione unilaterale con riferimento, alle esigenze organizzative, ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi .

In relazione all'estensione del termine temporale di applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale sopra illustrato, il Presidente del Consiglio regionale ha inoltrato una richiesta di parere

alla Sezione regionale della Corte dei Conti in ordine alla applicazione di tale norma al caso di dirigente che abbia già sottoscritto contratto di risoluzione consensuale , non ancora avvenuta.

La proposizione del quesito condiziona l'ulteriore attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale, poiché la disciplina, come detto, è unitaria tra Giunta e Consiglio ed è unico il bando di cui trattasi.

Per questa motivazione, in attesa di conoscere l'orientamento della Sezione Regionale della Corte dei Conti, risulta necessario dare indirizzo agli uffici di sospendere l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale riguardo al bando emanato il 5.12.2013 e l'emanazione dell'avviso per l'anno 2015, al Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio di dare comunicazione di tale sospensione alla rappresentanza sindacale dei dirigenti e ai dirigenti che hanno proposto risoluzione consensuale del rapporto di lavoro .

Considerato, inoltre, che per il finanziamento dell'istituto delle risoluzioni consensuali di che trattasi sono state destinate con contratti decentrati risorse contrattuali, nell'ambito di quelle definite sulla base dei contratti nazionali, che tale utilizzo è frutto di accordi sindacali senza i quali non sarebbe stato limitato il fondo per la retribuzione di posizione e risultato e che la Giunta regionale ha avviato un processo di razionalizzazione delle proprie strutture con una prima fase in corso che ha comportato la riduzione delle Direzioni e che si procederà alla razionalizzazione dei settori , con conseguente riduzione delle posizioni dirigenziali ;

ritenuto sulla base di quanto sopra esposto di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di proporre richiesta di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti in particolare in merito alle questioni relative all'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle risorse contrattuali già destinate al finanziamento della risoluzione consensuale e accantonate in base alla contrattazione decentrata nel caso non fosse possibile il loro impiego per tale fine;

quanto sopra premesso e considerato, la Giunta regionale , a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di dare indirizzo agli uffici, per le motivazioni in premessa illustrate, di sospendere l'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale riguardo al bando emanato il 5.12.2013 e l'emanazione dell'avviso per l'anno 2015, al Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio di dare comunicazione di tale sospensione alla rappresentanza sindacale dei dirigenti e ai dirigenti che hanno proposto risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di proporre richiesta di parere alla Corte dei Conti come in premessa illustrato .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)